

Determinazione numero 624 del 29/11/2001

Oggetto: D.P.R. 24 maggio 1988, artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 – Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o trasferire.

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

atteso che per l'art. 4 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per le attività di servizio individuate nell'allegato 2 possono essere individuate soluzioni tecnologiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelle di cui allo stesso allegato;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali attività di servizio adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d), e divenuta operativa dal 21 febbraio 2001;

considerato che per il combinato disposto della sopra citata legge regionale 44/2000 e della D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia competente per territorio;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l'art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico

DETERMINA

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per le attività di servizio indicate nell'allegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali attività di servizio adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata dalla Provincia competente per territorio sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per le attività di servizio con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Provincia.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la

cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carla CONTARDI

RB

ALLEGATO 1

BOLLO

Alla **Provincia** di
Via n.
.....

e p. c. Al **Sindaco del Comune** di
.....

All'**A.R.P.A.**
Dipartimento
di.....
Via n.
.....

Oggetto: Domanda di **AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di **servizio**, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e del D.P.R. 25 luglio 1991.

Il sottoscritto nato a il .../.../...
residente a in via/corso n.
in qualità di legale rappresentante dell'impresa
con sede legale in via/corso n.
chiede l'**AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE** per:

- [1]**installare un nuovo impianto per attività di servizio** nel quale verranno attivati:
n. [2]..... generatori di calore con potenzialità termica nominale [3]..... MW a [4].....
n. [2]..... locali ricarica batterie
n. [2]..... sistemi di raffreddamento o riscaldamento indiretto
n. [2]..... serbatoi per lo stoccaggio di [5].....
n. [2]..... sale prova motori o sistemi captazione gas di scarico di veicoli

in Comune di via/corso n.

- [1]**modificare l'impianto per attività di servizio** nel quale verranno attivati:
n. [2]..... generatori di calore con potenzialità termica nominale [3]..... MW a
[4].....
n. [2]..... locali ricarica batterie
n. [2]..... sistemi di raffreddamento o riscaldamento indiretto
n. [2]..... serbatoi per lo stoccaggio di [5].....
n. [2]..... sale prova motori o sistemi captazione gas di scarico di veicoli

ubicato in Comune di via/corso n.

- [1]**trasferire un impianto per attività di servizio** nel quale verranno attivati:
- n. [2]..... generatori di calore con potenzialità termica nominale [3]..... MW a
[4].....
- n. [2]..... locali ricarica batterie
- n. [2]..... sistemi di raffreddamento o riscaldamento indiretto
- n. [2]..... serbatoi per lo stoccaggio di [5].....
- n. [2]..... sale prova motori o sistemi captazione gas di scarico di veicoli

dal Comune di via/corso n.
al Comune di via/corso n.

Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.D. del Settore regionale 22.4 n. del .

Dichiara che l'intervento per cui si richiede l'autorizzazione non ricade nei progetti sottoposti a procedura di VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Allega scheda informativa generale dello stabilimento in cui sarà attivato l'impianto.

Data/..../....

il LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE.

- [1] indicare con una X la motivazione della richiesta di autorizzazione.
- [2] indicare il numero di apparecchiature che si intendono installare.
- [3] indicare la potenzialità termica nominale di ciascun generatore di calore
- [4] indicare il tipo di combustibile per ciascun generatore di calore
- [5] indicare per ciascun serbatoio il tipo di prodotto stoccato (azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca)

La domanda di autorizzazione in BOLLO deve essere inviata alla PROVINCIA in cui ha o avrà sede operativa l'impianto, copia della medesima deve essere contestualmente trasmessa al SINDACO e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1. RAGIONE SOCIALE.....

INDIRIZZO.....
COMUNE..... PROVINCIA.....
C.A.P. TELEFONO

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE: CLASSE 1 A B C
CLASSE 2 A B C
NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT:.....

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:

.....

1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE.

COGNOME E NOME

NATO A	IL
RESIDENTE A	PROVINCIA.....
VIA	N°

.....

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA CODICE FISCALE

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE	PROVINCIA	
C.A.P.	TELEFONO	FAX

Data:/..../....

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

ALLEGATO 2

IMPIANTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO

A) **PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO**

I limiti di emissione espressi in concentrazione (mg/m^3 = massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente) sono riferiti a 0°C e $0,101\text{ MPa}$, previa detrazione del tenore di vapore acqueo, nonché al flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

1) **GENERATORI DI CALORE A SCAMBIO INDIRETTO**

I generatori di calore a scambio indiretto aventi, per ciascuna unità, potenzialità termica nominale inferiore a 50 MW, possono essere alimentati esclusivamente con i combustibili convenzionali: metano, GPL, gasolio e olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore all'0,3% in massa e devono rispettare i sotto elencati limiti di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3% in volume:

Generatori di calore alimentati a metano o GPL	Polveri totali	5 mg/m^3
	CO	100 mg/m^3
	NO _x (come NO ₂)	150 mg/m^3
Generatori di calore alimentati a gasolio	Polveri totali	20 mg/m^3
	CO	100 mg/m^3
	NO _x (come NO ₂)	200 mg/m^3
	SO _x (come SO ₂)	350 mg/m^3
Generatori di calore alimentati a olio combustibile con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa (STZ):	Polveri totali	80 mg/m^3
	CO	100 mg/m^3
	NO _x (come NO ₂)	200 mg/m^3
	SO _x (come SO ₂)	500 mg/m^3

Per i generatori di calore a scambio indiretto sono prescritti autocontrolli periodici della emissioni con cadenza annuale a partire dalla data di avviamento.

Ai sensi dell'art. 6 del DPCM 2 ottobre 1995 i generatori di calore con potenzialità termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del DPCM 2 ottobre 1995 nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa.

2) RICARICA BATTERIE

Gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie piombo-acido, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

H₂SO₄ 2 mg/m³

Per le emissioni provenienti dalla ricarica batterie non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

3) SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER SCAMBIO INDIRETTO

Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.

Per tali emissioni l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

4) SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI AZOTO LIQUIDO, OSSIGENO LIQUIDO, ARGON LIQUIDO, BISSIDO DI CARBONIO LIQUIDO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO CLORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO SOLFORICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONI ACQUOSE DI AMMONIACA

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili.

Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.

Per tali emissioni l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

5) SALE PROVA MOTORI E GAS DI SCARICO DI VEICOLI

Per le emissioni provenienti da sale prova di motori di veicoli omologati o dalla captazione di gas di scarico di veicoli omologati non sono fissati limiti di emissione, in quanto dipendenti dalle condizioni di scarico dei veicoli, fissate dallo Stato.

Per tali emissioni l'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché ulteriori rilevamenti periodici.

B) PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI IMPIANTI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO INDIVIDUATI NELLA LETTERA A) DEL PRESENTE ALLEGATO.

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
- 3) L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione di cui alla successiva lettera C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 4) Fatte salve le esenzioni previste per alcune lavorazioni nella lettera A del presente allegato 2, per gli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, l'impresa deve effettuare per ciascun punto di emissione attivato, un rilevamento delle emissioni, in un giorno dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime.
- 5) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988, nonché quelli periodici ove prescritti nella lettera A) del presente allegato 2, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui intende effettuare i prelievi. I risultati del rilevamento effettuato devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco.
- 6) Durante gli autocontrolli devono essere determinate, nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione nella lettera A del presente allegato 2.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 9) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, site in posizione tale da consentire l'accesso e tutte le operazioni tecniche necessarie in condizioni di sicurezza.
- 10) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 11) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale.

C) DOCUMENTAZIONE DA INOLTREARE CON LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Compilare lo schema sotto riportato indicando le caratteristiche dei punti di emissione, attribuendo ai medesimi un numero progressivo che tenga conto degli eventuali punti di emissione già esistenti a servizio dell'intero impianto ed indicandone la provenienza utilizzando la terminologia adottata nel presente allegato 2, lettera A).

IMPIANTO					
punto di emissione numero	Provenienza	portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	altezza punto di emissione [m]	diametro o lati [m] o [m x m]	Impianto di abbattimento

Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti oggetto di domanda con i relativi punti di emissione.

Indicare per ciascun generatore di calore installato la potenzialità termica nominale ed il tipo di combustibile utilizzato.

Indicare per ciascun serbatoio il volume, il tipo di prodotto stoccato (azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca) e il sistema di abbattimento delle emissioni adottato.

NOTA

In riferimento all'allegato 2, punto 1) della D.D. n° 624 del 29/11/2001, pubblicata sul B.U.R. n°8 del 21/02/2002, si ricorda che ai sensi del D.P.C.M. del 21/7/1989, paragrafo 1:

“ Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n° 203 gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento dei locali, nonché gli impianti di climatizzazione, gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti; al riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.”